

“Vendite a catena” e responsabilità dei rivenditori intermedi

di Silvia Lenti

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 15 aprile 2002, n. 5428 – PONTORIERI *Presidente* – MENSITIERI *Relatore*– De Negri Anna Maria (avv.to Donvito) – Peugeot Talbot Automobili Italia S.p.A. (avv.ti U. Morera, Pajani e R. Morera).
Conferma App. Roma, 22 giugno 1999, n. 1986.

Vendita – Risoluzione del contratto – Risarcimento del danno – Carenza di legittimazione passiva del rivenditore intermedio (C. c. art. 1490; 1494)

In materia di c.d. “vendite a catena” opera il principio secondo il quale spettano all’acquirente due azioni: quella contrattuale contro il proprio venditore diretto e quella extracontrattuale contro il fabbricante, mentre nessuna azione gli compete, stante l’autonomia di ciascuna vendita, nei confronti di un rivenditore intermedio, quale l’importatore in Italia del bene fabbricato da un produttore francese, restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del proprio venditore.

La presente decisione conferma l’orientamento dominante della Suprema Corte in materia di “vendite a catena”. I precedenti citati nella sentenza (Cass. 4833/1986 in *Mass. Giur. It.*, 1986, voce *Vendita* 78; Cass. 12577/95 in *Mass. Giur. It.*, 1996, voce *Vendita* 65 ed in *Danno e responsabilità*, 1996, 524 e Cass. 11756/2000 in *Mass. Giur. It.*, 2001, voce *Vendita* 36 ed in *Danno e responsabilità*, 2001, 268 con nota di FANELLI) hanno consentito infatti al compratore, che intendeva ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi della cosa venduta, di esperire l’azione contrattuale risarcitoria ex artt. 1490 e 1494 c.c. esclusivamente nei confronti del diretto venditore, in applicazione del principio dell’autonomia di ciascun contratto, ritenuto valido anche per le vendite a catena, nonostante l’identità dell’oggetto e del contenuto delle obbligazioni derivanti da ciascun rapporto contrattuale. Tali pronunce hanno riconosciuto al contempo al compratore la possibilità di esperire l’azione risarcitoria extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del fabbricante della cosa venduta, mentre nessun titolo per agire gli è stato riconosciuto nei confronti dei c.d. “anelli intermedi” della catena produttiva e distributiva.

In forza del suddetto orientamento, la Corte ha qui ritenuto che la società importatrice in Italia di un autoveicolo prodotto da un fabbricante francese difettasse della legittimazione passiva nell’azione risarcitoria contrattuale esperita dal compratore finale, non sussistendo alcun rapporto obbligatorio tra i due soggetti, e che neppure potesse rispondere a titolo di responsabilità aquiliana, mancando la prova della commissione di un fatto illecito, non avendo la stessa direttamente costruito il veicolo.

Nel caso di specie, la Corte ha dovuto prescindere dall'applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, nonostante si trattasse di una tipica ipotesi di "responsabilità da prodotto" (essendo il compratore finale un "consumatore" ai sensi della legge, e lamentando di aver subito danni alla persona per effetto dei vizi del "prodotto"). L'art. 16 del suddetto D.P.R. ne esclude infatti l'applicazione ai prodotti messi in circolazione prima del 16 luglio 1988, come invece qui avvenuto.

Appare quindi interessante ipotizzare a quale risultato sarebbe pervenuta la Corte qualora la questione fosse rientrata nella sfera di applicazione temporale di detto decreto. Tra gli elementi di portata innovatrice del decreto, vi è senz'altro l'aver ampliato la serie di potenziali responsabili dei danni causati ai consumatori da prodotti difettosi. Il consumatore può ora far valere le proprie pretese, oltre che nei confronti del produttore o dei produttori (intesi, in senso lato, come tutti i partecipanti al processo produttivo), anche, nel caso di mancata individuazione di questi ultimi, nei confronti del diretto "fornitore" (ovvero del soggetto che, all'interno della catena distributiva, abbia consentito il trasferimento del bene dal produttore al consumatore) e dei fornitori precedenti, se chiamati in causa dal fornitore diretto. È previsto infine che sia "sottoposto alla medesima responsabilità del produttore chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, importi nella Comunità Europea un prodotto per la vendita o chiunque si presenti come importatore" (art. 3 u.c.).

Il decreto prevede dunque espressamente la legittimazione passiva dell'importatore nelle azioni di responsabilità per danno da prodotto promosse dal consumatore. Tuttavia, secondo l'interpretazione ormai consolidata, l'importatore a cui fa riferimento la norma è solamente il soggetto che importi beni da paesi extracomunitari. Si osserva infatti che, nonostante il tenore letterale della norma potrebbe far pensare anche ad importazioni da uno Stato membro della CE in altro Stato membro, una tale interpretazione contrasterebbe con l'idea stessa di mercato comune (cfr., fra gli altri, ALPA, CARNEVALI ET ALIA (a cura di), *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990, 21 e MONATERI, *Manuale della responsabilità civile*, Torino, 2001, 517). Ne consegue che, nel caso di prodotti fabbricati all'interno della CE, il consumatore potrà citare il produttore dinanzi al giudice del proprio paese, in base al disposto dell'art. 5 n. 3 del Regolamento CE n. 44/2001 (che prevede la competenza del giudice dello Stato in cui è avvenuto l'evento dannoso), ottenendo così una sentenza direttamente eseguibile nello Stato del produttore. In tal modo si è cercato, da un lato, di creare un sistema di tutela omogeneo del consumatore all'interno della Comunità e, dall'altro, di rendere più agevole per il consumatore la chiamata diretta del produttore, che risulta in genere preferita per le maggiori garanzie di solvibilità di questi rispetto al distributore (cfr. ALPA, DRAETTA E VACCÀ (a cura di), *Responsabilità del produttore e nuove forme di tutela del consumatore*, Milano, 1993, 68).

Nel quadro delineato dal D.P.R. n. 224/1988, quindi, l'importatore di beni fabbricati in paesi extracomunitari o di cui comunque non si conosca il luogo di produzione, potrà essere chiamato in giudizio per rispondere dei danni cagionati dai prodotti importati allo stesso modo del produttore. L'importatore in uno Stato membro di beni prodotti all'interno della CE, per contro, qualora sia citato in giudizio a causa dei danni cagionati da tali beni, potrà far valere la mancanza di legittimazione passiva ed avvalersi in ogni caso della facoltà di chiamare in giudizio il fabbricante comunitario, quale diretto responsabile del danno, ai sensi dell'art. 4 del decreto.

Pertanto, applicando tali principi al caso *de quo*, verosimilmente la Suprema Corte sarebbe pervenuta alla medesima conclusione anche qualora fosse stato possibile applicare il D.P.R. n. 224/1988. È infatti da escludere la legittimazione passiva di una società italiana importatrice di un bene prodotto da un fabbricante francese nell'azione di responsabilità promossa da un consumatore italiano per ottenere il ristoro dei danni cagionati dal prodotto stesso, sia in applicazione dei rimedi ordinari riconosciuti al compratore dal codice civile (artt. 1490 e 2043 c.c., che consentono di agire nei confronti, rispettivamente, del diretto venditore e del fabbricante del bene) sia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 224/1988. Ad una differente soluzione si sarebbe giunti solo se il produttore del bene avesse avuto sede in un paese extracomunitario: in tal caso, il D.P.R. n. 224/1988 avrebbe consentito al consumatore danneggiato di chiamare in causa direttamente la società importatrice del prodotto. In ultima analisi, il D.P.R. n. 224/1988 ha senza dubbio esteso la possibilità di tutela del consumatore che abbia subito danni da prodotto, in particolare nelle ipotesi in cui il produttore del bene risieda al di fuori della CE oppure resti sconosciuto, senza al contempo privarlo dei tradizionali rimedi già previsti dall'ordinamento (cfr. art. 15, secondo cui "la vittima conserva tutti i diritti che le siano attribuiti da altre leggi").